INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Art. 16

Esecuzione opere di sistemazione di fiumi e torrenti

Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento anche al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, l'autorizzazione di spesa di lire 120 miliardi recata dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, e' elevata a lire 140 miliardi. La maggiore somma di lire 20 miliardi e' portata in aumento dello stanziamento previsto dalla cennata legge 9 agosto 1954, n. 638, per l'esercizio finanziario 1959-60.

Versione in vigore dal 3 settembre 1959, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in favore dell'economia nazionale
Estremi	Legge 24 luglio 1959, n. 622
Capo	IV — Potenziamento rete stradale - sistemazione corsi d'acqua - opere marittime, edilizia popolare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-favore-dell-economia-nazionale/art-16-esecuzione-opere-di-sistemazione-di-fiumi-e-torrenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it